

Art.2

(Registro dei Certificatori Energetici)

1. E' istituito il Registro dei Certificatori Energetici.
2. Il Registro dei Certificatori Energetici è diviso nelle seguenti due sezioni:
 - a) sezione in cui sono iscritti i liberi professionisti, i lavoratori subordinati ed i titolari di patente d'esercizio;
 - b) sezione in cui sono iscritte le imprese, singole ed associate, pubbliche e private.
3. Il Registro dei Certificatori Energetici è depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) la quale ne cura la tenuta e l'aggiornamento secondo quanto deliberato dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (Autorità).
4. Le disposizioni relative alle modalità di tenuta ed aggiornamento del Registro dei Certificatori Energetici, le norme concernenti la documentazione da produrre e le procedure da osservarsi ai fini dell'attuazione degli articoli seguenti nonché le prescrizioni esecutive del presente decreto sono dettate dall'Autorità con apposite deliberazioni o mediante propri regolamenti.